

Con riguardo a quest'ultimo punto, il ricorrente sostiene che il diritto ad essere informato dei motivi dell'accusa nei suoi confronti non può essere neutralizzato dalla protezione dell'interesse pubblico in ordine alla sicurezza pubblica e alle relazioni internazionali. In considerazione dei danni subiti dal ricorrente, la ponderazione degli interessi è in suo favore.

(1) Non ancora pubblicata nella GU.

(2) Decisione del Consiglio 28 ottobre 2002, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga la decisione 2002/460/CE (GU L 295 del 30.10.2001, pag. 12).

(3) Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70).

(4) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

**Ricorso della New Look Limited contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 4 aprile 2003**

**(Causa T-117/03)**

(2003/C 146/72)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 4 aprile 2003, la New Look Limited, con sede in Weymouth (Dorset, Regno Unito) rappresentata dagli avv.ti Dña. Rosalia Ballester e D. Gabriel Marín dello studio Marks & Clerk, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 gennaio 2003 nel procedimento n. R 95/2002-1, e
- condannare la convenuta, nonché ulteriori intervenienti, alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento n. 95/2002-1 dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.

*Motivi e principali argomenti*

Richiedente:	La ricorrente.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio figurativo «NLSPORT» — Richiesta n. 816.512, per prodotti delle classi 3, 14, 18 e 25.
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Naulover S.A.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio figurativo comunitario n. 13417, consistente in una N sovrapposta ad una L, lettere entrambe scritte con caratteri inglesi.
Decisione della divisione dell'opposizione:	Rigetto dell'opposizione.
Decisione della Commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della Divisione d'opposizione.
Motivi di ricorso:	Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

**Ricorso della New Look Limited contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 4 aprile 2003**

**(Causa T-118/03)**

(2003/C 146/73)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 4 aprile 2003, la New Look Limited, con sede in Weymouth (Dorset, Regno Unito) rappresentata dagli avv.ti Dña. Rosalia Ballester e D. Gabriel Marín dello studio Marks & Clerk, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 gennaio 2003 nel procedimento n. R0577/2002-1, e
- condannare la convenuta, nonché ulteriori intervenienti, alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento n. 577/2001-1 dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.

#### *Motivi e principali argomenti*

Richiedente:	La ricorrente.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio figurativo «NLJEANS» — Richiesta n. 816.454, per prodotti delle classi 3, 14, 18 e 25.
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Naulover S.A.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio figurativo comunitario n. 13417, consistente in una N sovrapposta ad una L, lettere entrambe scritte con caratteri inglesi.
Decisione della divisione dell'opposizione:	Rigetto dell'opposizione.
Decisione della Commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della Divisione d'opposizione.
Motivi di ricorso:	Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).

#### **Ricorso della New Look Limited contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno, proposto il 4 aprile 2003**

**(Causa T-119/03)**

(2003/C 146/74)

*(Lingua processuale: lo spagnolo)*

Il 4 aprile 2003, la New Look Limited, con sede in Weymouth (Dorset, Regno Unito) rappresentata dagli avv.ti Dña. Rosalia Ballester e D. Gabriel Marín dello studio Marks & Clerk, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 27 gennaio 2003 nel procedimento n. R0578/2002-1, e
- condannare la convenuta, nonché ulteriori intervenienti, alle spese del presente procedimento nonché a quelle del procedimento n. 578/2001-1 dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.

#### *Motivi e principali argomenti*

Richiedente:	La ricorrente.
Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:	Marchio figurativo «NLACTIVE» — Richiesta n. 816.629, per prodotti delle classi 3, 14, 18 e 25.
Titolare del diritto di marchio o del segno rivendicato in sede di opposizione:	Naulover S.A.
Marchio o segno rivendicato in sede di opposizione:	Marchio figurativo comunitario n. 13417, consistente in una N sovrapposta ad una L, lettere entrambe scritte con caratteri inglesi.
Decisione della divisione dell'opposizione:	Rigetto dell'opposizione.
Decisione della Commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della Divisione d'opposizione.
Motivi di ricorso:	Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 (rischio di confusione).